

**CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI (CGC) DI SWISSGARANTA  
PER LE GARANZIE AI SENSI DELL'ART. 111 CO**  
(Versione 01/2024)

1. Il presente certificato di garanzia contiene l'impegno di Swissgaranta Società mutua di assicurazione (di seguito denominata «Swissgaranta») ad assumersi irrevocabilmente e su prima richiesta la responsabilità per i difetti di esecuzione dell'appaltatore nei confronti del beneficiario indicato nel certificato di garanzia (di seguito denominato «committente») nei limiti della somma di garanzia indicata sul retro, delle ulteriori specifiche e della durata concordata della garanzia.
2. Per quanto riguarda i difetti di adempimento, Swissgaranta rilascia le seguenti garanzie (lett. a, b e c, di seguito denominate «garanzia») con il seguente contenuto:
  - a. *Garanzia di pagamento anticipato*  
La garanzia copre solo i pagamenti anticipati concordati per iscritto nel contratto di appalto, che sono stati effettuati in modo comprovabile dal committente all'appaltatore tramite una ricevuta bancaria convalidata.
  - b. *Garanzia di esecuzione*  
La garanzia copre esclusivamente le prestazioni dell'appaltatore concordate per iscritto nel contratto di appalto secondo le tempistiche concordate per iscritto. Swissgaranta non sarà responsabile per i danni consecutivi al difetto.
  - c. *Garanzia di costruzione, ordinaria e di buona esecuzione*  
La garanzia copre solo le prestazioni dell'appaltatore nei confronti del committente nella misura concordata per iscritto nel contratto di appalto.
3. La garanzia è valida una sola volta, fino all'importo massimo indicato, unicamente per l'anticipo o le prestazioni d'opera per cui è stata emessa. L'emissione di più garanzie per lo stesso anticipo o per le stesse prestazioni d'opera non è valida. In questo caso si applica solo la garanzia con l'importo più basso.
4. La garanzia è valida per il periodo di garanzia concordato.
5. La garanzia si estingue automaticamente e interamente se il beneficiario non avanza pretese nei confronti di Swissgaranta entro il periodo di garanzia concordato, indipendentemente da qualsiasi rivendicazione/pretesa nei confronti dell'appaltatore.  
  
La garanzia scade inoltre nel momento in cui l'importo massimo garantito sia stato completamente utilizzato. Qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente garanzia sarà portato in riduzione dell'importo massimo indicato.
5. La richiesta di pagamento (rivendicazione) provvista di firma giuridicamente valida e tutte le altre comunicazioni e pretese relative alla presente garanzia devono essere inviate per posta raccomandata alla sede di Swissgaranta Società mutua di assicurazione, Unterer Graben 1, 9004 San Gallo, in forma scritta e provviste della firma giuridicamente valida del committente.
6. Il committente deve fornire a Swissgaranta una prova d'identità e di autorizzazione giuridicamente valida.
7. Per motivi di identificazione, la rivendicazione si considera debitamente presentata solo se viene inoltrata alla sede da una banca svizzera di prim'ordine entro e non oltre la data di scadenza (con recapito presso la sede entro l'ultimo giorno del periodo di garanzia) con la conferma che la richiesta di pagamento è provvista della firma giuridicamente valida del committente.
8. Cessioni, trasferimenti o simili della presente garanzia sono consentiti e vincolanti per Swissgaranta solo se quest'ultima ha dato il suo preventivo consenso scritto a tali cessioni, trasferimenti o simili.
9. Qualsiasi controversia relativa alla presente garanzia sarà disciplinata esclusivamente dal diritto svizzero. Foro competente esclusivo per eventuali controversie è la sede di Swissgaranta Società mutua di assicurazione.